

*Termine di referendum: 13 gennaio 1974*

## **Legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni**

**LF del 27 settembre 1973 che la modifica**

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 1973 <sup>1)</sup>,

*decreta:*

### **I**

La legge federale 13 giugno 1911 <sup>2)</sup> sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è modificata come segue:

*Art. 62 cpv. 2*

<sup>2</sup> Essa ha termine con lo spirare del trentesimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto al salario o almeno al semisalarario. Per convenzione l'Istituto può prolungare l'assicurazione oltre questo termine. Il Consiglio federale determina le remunerazioni da considerare come salario ai sensi della presente legge.

*Art. 74 cpv. 2*

<sup>2</sup> Questa indennità sarà dell'80 per cento del salario che viene a mancare all'assicurato in conseguenza della malattia, ivi compresi i proventi accessori ordinari. Il guadagno è preso in considerazione solo fino al limite di 150 franchi al giorno.

*Art. 78 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il guadagno annuale è preso in considerazione solo fino al limite di 46 800 franchi.

*Art. 85 cpv. 2*

<sup>2</sup> I figli che al tempo dell'infortunio erano legalmente adottati, legittimati o affiliati sono parificati ai figli legittimi.

<sup>1)</sup> FF 1973 I 1301

<sup>2)</sup> CS 8 273; RS 832.01

*Art. 112 cpv. 2*

<sup>2</sup> I proventi accessori ordinari degli assicurati sono compresi nel calcolo, eccezion fatta per gli assegni familiari versati quali assegni per i figli, per la formazione professionale o per l'economia domestica entro i limiti dell'uso locale o della relativa branca. Il guadagno è conteggiato solo fino al limite di 150 franchi al giorno, rispettivamente di 46 800 franchi all'anno.

## II

**Modificazione di altre leggi**

Sono modificate:

1. La legge federale 20 dicembre 1946<sup>1)</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

*Art. 48 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'avente diritto a una rendita conformemente alla presente legge riceve una rendita dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare federale, le prestazioni di queste assicurazioni sono ridotte nella misura in cui, sommate alla rendita di vecchiaia o per superstiti, superano il reddito annuo di cui l'interessato è presumibilmente privato.

2. La legge federale 19 giugno 1959<sup>2)</sup> sull'assicurazione per l'invalidità:

*Art. 45 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se l'avente diritto a una rendita conformemente alla presente legge riceve una rendita dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare federale, le prestazioni di queste assicurazioni sono ridotte nella misura in cui, sommate alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità, superano il reddito annuo di cui l'assicurato è presumibilmente privato.

## III

**Entrata in vigore**

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1974. Le disposizioni relative all'aumento del guadagno preso in considerazione sono applicabili solo ai pregiudizi insorti dopo questa data. Le rendite correnti dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali non saranno ridotte ad un importo inferiore a quello precedente l'entrata in vigore della presente legge.

<sup>1)</sup> CS 8 437; RS 831.10

<sup>2)</sup> RU 1959 845; RS 831.20

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 27 settembre 1973

Il presidente, **Franzoni**

Il segretario, **Koehler**

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 27 settembre 1973

Il presidente, **Lampert**

Il segretario, **Sauvant**

*Il Consiglio federale decreta:*

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1973

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il cancelliere della Confederazione,

**Huber**

Data della pubblicazione: 15 ottobre 1973

Termine di referendum: 13 gennaio 1974

## **Legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni LF del 27 settembre 1973 che la modifica**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1973
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1973
Date	
Data	
Seite	450-452
Page	
Pagina	
Ref. No	10 111 048

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.